



Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del 12 novembre 2019

*L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFCOM del 26 maggio 2016¹ sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2019

I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano i requisiti essenziali supplementari di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT in combinato disposto con l'allegato 1 numero 6 possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 16 marzo 2022.

II

¹ L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

² L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

¹ RS 784.101.21

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

12 novembre 2019

Ufficio federale delle comunicazioni:

Philipp Metzger

Allegato 1
(art. 1)

Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all'articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono

N.	Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
1	Impianti di radiocomunicazione sottoposti all'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2000/637/CE della Commissione del 22 settembre 2000 relativa all'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50
2	Impianti di radiocomunicazione marittimi che devono essere installati su navi marittime non sottoposte alla Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 ² per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS) per partecipare al sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2013/638/UE della Commissione del 12 agosto 2013 sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) Versione GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22
3	Impianti di ricerca in valanga che operano sulla frequenza 457 kHz	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2001/148/CE della Commissione del 21 febbraio 2001 relativa all'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65
4	Impianti di radiocomunicazione del sistema d'identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) Versione GU L22 del 26.1.2005, pag. 14

² RS 0.747.363.33

N.	Impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono	Requisiti essenziali supplementari applicabili	Riferimento/fonte
5	Luci di localizzazione Cospas-Sarsat (406 MHz)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Decisione 2005/631/CE della Commissione del 29 agosto 2005 riguardante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28
6	I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate (« <i>smartphone</i> »)	art. 7 cpv. 3 lett. g OIT	Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili Versione GU L 55 del 25.2.2019, pag. 1

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all'articolo 3 capoverso 1 OIT³

N.	Titolo del documento	Edizione
...		
RIR0201	Emittenti di radiodiffusione terrestre	14
...		
RIR0301	Ponti radio punto a multipunto	10
RIR0302	Ponti radio punto a punto	25
...		
RIR0510	Sistemi intelligenti di trasporto (ITS)	6
...		
RIR0806	Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS)	14
...		
RIR1008	Applicazioni non specifiche a corta portata	18
RIR1009	Microfoni senza filo	24
...		
RIR1012	Telematica dei trasporti e del traffico (TTT)	13
...		
RIR1023	Applicazioni a banda ultra larga (UWB)	10
...		

³ Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).

